



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE

ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Div. 2

Prot. n. 232 del 10-1-2013

Alla SOCIETA' S.A.V.E.
Sistemi Avanzati di Elettronica s.r.l.
Via P. Maroncelli, 50
Montalbano di Fasano (BR)

Oggetto: richiesta di estensione di approvazione del documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa, denominato "V RED 2.1-I".

Si trasmette il decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata l'estensione di approvazione del dispositivo in oggetto.

IL DIRIGENTE TECNICO
(Dott. Ing. Francesco Mazziotta)



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n° 232 del 10.1.2013

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 146, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 146, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

CONSIDERATO che le condizioni evidenziate nel citato voto sono le seguenti: l'apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l'intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in

* infrazione si trova circa al centro dell'intersezione controllata; l'istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all'atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell'intersezione, l'intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrapposizione almeno la località dell'infrazione, la data e l'ora; è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso oppure l'apparecchiatura deve essere predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso;

VISTO il decreto dirigenziale n. 941, in data 21 febbraio 2012, con il quale è stata concessa l'approvazione ad un dispositivo documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato "V-RED 2.1-I", prodotto dalla soc. S.A.V.E.-Sistemi Avanzati di Elettronica s.r.l, con sede in via P. Maroncelli, 50- Montalbano di Fasano (BR);

VISTE le domande in data 12 dicembre 2012 con le quali la soc. S.A.V.E.-Sistemi Avanzati di Elettronica s.r.l ha chiesto l'estensione di approvazione del dispositivo "V-RED 2.1-I" ad una versione con una scheda madre denominata GA-H16M-D2H-USB3 in luogo del modello GA-EG31M-S2, uscita di produzione, e con un nuovo sistema operativo denominato Windows Embedded PosReady 2009 in sostituzione di Windows Xp Home edition, e contestuale richiesta di estensione di approvazione per le applicazioni ricadenti nell'art.146, comma 3, del decreto legislativo n.285/1992;

CONSIDERATO che il richiedente ha dichiarato e documentato che le modifiche hardware e software apportate al dispositivo non influiscono sulla corretta acquisizione delle immagini essendo anzi migliorative, e che il sistema è in grado di rilevare anche le infrazioni di cui all'art.146, comma 3, del decreto legislativo n.285/1992;

DECRETA

- Art.1. E' estesa l'approvazione del documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa, denominato "V-RED 2.1-I", prodotto dalla soc. S.A.V.E.-Sistemi Avanzati di Elettronica s.r.l, con sede in via P. Maroncelli, 50- Montalbano di Fasano (BR), alla versione con la scheda madre denominata GA-H16M-D2H-USB3, con il sistema operativo denominato Windows Embedded PosReady 2009, e alle applicazioni ricadenti nelle previsioni dell'art.146, comma 3, del decreto legislativo n.285/1992.
- Art.2. Rimangono invariate le prescrizioni contenute negli artt.2 e 3 del D.D.n.941, in data 21 febbraio 2012.
- Art.3. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale utente nella versione aggiornata e depositata presso questa Direzione.
- Art.4. I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché quelli del D.D. 941, in data 21 febbraio 2012.

Roma,

Il DIRETTORE GENERALE
(Sig. Sergio Dondolini)